

Apertura di negozi di ottica e diploma

Fiammetta Malagoli

Per aprire un negozio di ottica occorre, come tutti sanno, il diploma di ottico. Così prevede il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, recante il regolamento per l' esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, il cui art. 1 prescrive che chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età.

L' art. 3 del regio decreto , in particolare, prevede che l' effettivo esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie sia subordinato alla registrazione della licenza presso l' ufficio del Comune, nel quale il titolare intende stabilire la sua abituale attività. Per altro, una analogo obbligo è previsto dal Testo Unico delle leggi sanitarie (art. 100 del R.D. 27 giugno 1934, n. 1265) anche per esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, ribadito, poi, dall' art. 13 del regolamento per l' esecuzione del D. Lgs. n. 233/1946, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

In particolare, il titolo di ottico deve essere registrato presso l' Ufficio di Igiene della ASL del luogo in cui viene esercitata l' attività.

Il regolamento delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie prevede che l' ufficio comunale, eseguita la registrazione, restituisca all' ottico il titolo, dopo avervi annotata l'avvenuta registrazione.

L' ottico, che si trasferisca in altro Comune per esercitarvi la propria attività, deve far registrare nuovamente il diploma presso il Comune nel quale si è spostato, presentando il titolo originale e un attestato del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.

L' art. 20 del R.D. 1334/1928 contempla per gli ottici l' obbligo di esporre in maniera ben visibile, nei locali accessibili al pubblico, dove esercitano la loro attività, il proprio diploma con l' annotazione dell' ufficio comunale. Tale obbligo sussiste anche quando l' ottico eserciti in un locale appartenente ad un soggetto diverso.

Tra l' alto, l' art. 20 indica l' ulteriore obbligo di tenere esposto anche un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del regolamento stesso, che determinano i limiti di esercizio dell' attività.

La normativa sopra esaminata viene spesso violata ed accade che vengano aperti più punti vendita in presenza di un solo diploma di ottico.

La contravvenzione agli obblighi di cui sopra viene punita con una sanzione amministrativa, a dire il vero, piuttosto esigua. E' proprio l' esiguità della sanzione che non svolge un' adeguata efficacia deterrente e invoglia ad atteggiamenti che violano le regole.

Tuttavia bisognerebbe avere a mente che le norme, a prescindere dalle sanzioni, devono comunque essere rispettate, anche in considerazione del fatto che un comportamento non rispettoso delle leggi danneggia non poco i colleghi che, invece, correttamente, le rispettano, con un' evidente distorsione della concorrenza.

Tutti questi aspetti sono stati di recente evidenziati da Federottica in un' intervista pubblicata sul numero di aprile 2008 di TVieWs, che ha segnalato come vi siano ottici che, in possesso di un unico titolo e più negozi, a volte in località differenti, espongono titoli registrati presso le varie ASL non in originale, ma sotto forma di copia autentica o di fotocopia, con conseguente pregiudizio dell'

affidamento del cliente, che potrebbe anche ricevere la prestazione da un soggetto non abilitato, se l'ottico titolare del diploma in quel momento si trovi presso un diverso punto vendita.

La scorrettezza di un siffatto comportamento, sia nei confronti dei consumatori, sia nei confronti dei colleghi appare in tutta evidenza.

Il legislatore ha pensato l'obbligo di registrazione ed esposizione del titolo di studio registrato, al fine di garantire appieno il paziente, che deve essere certo di ricevere le prestazioni da un soggetto abilitato e qualificato. Data l'importanza del principio non sono state previste deroghe.

Il R.D. n. 1334/1928 (in questo rivelando tutta la sua anzianità) ha espressamente vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze (art. 9). Oggi questo ci fa sorridere, perché nessun ottico penserebbe di allestire una bancarella in piazza. Tuttavia, tale prescrizione normativa può farci riflettere.

Sorprendentemente, nell'ambito della disposizione di cui sopra, il legislatore ha previsto che, in occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, l'autorità di pubblica sicurezza e l'autorità comunale possano rilasciare, sia pure sotto opportune condizioni per assicurare la serietà e dignità dell'attività svolta, temporanee licenze e permessi, sempre che il richiedente abbia comprovato di essere regolarmente autorizzato all'esercizio della rispettiva arte ausiliaria e purché non esistano nel comune negozi di vendita nei quali tale arte venga abitualmente esercitata.

Vediamo, pertanto, che l'eccezione alla regola, prevista dall'art. 9 del R.D. n. 1334/1928, è stata dettata nell'esclusivo interesse del consumatore e a ben precise condizioni: necessità di una licenza temporanea per svolgere l'attività sanitaria fuori dalla propria sede, accertamento della professionalità della prestazione, mancanza nel luogo di un negozio nel quale venga gestita tale attività.

Questa previsione ci permette di capire come il legislatore non abbia inteso concedere ulteriori e diverse deroghe alle prescrizioni imposte agli esercenti una professione sanitaria ausiliaria, considerando il rispetto della normativa assolutamente essenziale per garantire la professionalità, l'accuratezza, le capacità dell'esercente tale professione.